Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 48 del 27 febbraio 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 febbraio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 8

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi, per esami, a posti di impiegato della settima, sesta e quarta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, riservati al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato.

SOMMARIO

MINISTERO DEL TESORO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a trentotto posti per la nomina ad impiegato della settima qualifica funzionale (ex consigliere) nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, con cui è stata aumentata la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 173, con il quale, nella ripartizione dei posti portati in aumento alla dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato, è stata individuata la disponibilità di centoquattordici posti da attribuire al ruolo del personale della settima qualifica funzionale (consiglieri) dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, trentotto dei predetti posti sono da riservare al personale della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986;

Considerata l'opportunità, in relazione al disposto dell'art. 11 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di revocare il proprio decreto 19 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno stesso anno, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 127, concernente l'indizione del concorso, per esami, a trentotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

Considerata la necessità di conferire detti trentotto posti mediante concorso riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso dei prescritti requisiti, tenendo conto anche del disposto di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a trentotto posti per la nomina ad impiegato in prova della settima qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso predetto possono partecipare gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato che siano in possesso anche dei seguenti requisiti:

idoneità fisica all'impiego;

laurea in economia e commercio conseguito presso una Università degli studi della Repubblica o equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purchè forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;

laurea in matematica;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta, secondo lo schema allegato al presente bando, su carta bollata, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata e il nome);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, precisando il ruolo di appartenenza, nonché la ex qualifica rivestita e la relativa decorrenza giuridica;

4) la sede di servizio;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possésso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base ed a valutare la maturità del pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

economia politica e scienza delle finanze;

diritto privato ed amministrativo.

La seconda prova scritta, che può essere a contenuto teorico-pratico, verterà sulle seguenti materie:

ragioneria generale ed applicata;

contabilità di Stato.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Tale colloquio comprenderà anche la prova di conoscenza di una delle sottoindicate lingue straniere:

inglese;

francese;

tedesco;

spagnolo.

Detta prova, valutata da parte della commissione esaminatrice, integrata da un membro aggiunto, consisterà nella lettura in lingua straniera di un testo attinente le materie comprese nel suindicato colloquio, seguita da una conversazione, sempre in lingua straniera, sulla materia prescelta.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 30 aprile 1987 verrà dato avviso della sede e della data di svolgimento delle prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio si intenderà superato, se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Ragioneria generale dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 8.

Titoli di preferenza

Ciascun concorrente che abbia superato il colloquio e che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza nella nomina, deve far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha superato detto colloquio, i sottospecificati documenti, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di Servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura ed il grado della mutilazione o invalidità;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo punto 13);

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppore copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 8);

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) coloro che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al punto 2), unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiato del padre che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L., da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente punto 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

16) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge prestata servizio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

19) i candidati, che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Ragioneria generale dello Stato: copia dello stato di servizio, di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi anno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione del giudizi riportati;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: stato matricolare, di data recente, rilasciato dalla competente autorità militare;

23) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

24) i giovani che hanno partecipato ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977 n. 285, concernente l'occupazione giovanile: certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio attestante tale loro qualità.

Tutti i suindicati documenti devono essere presentati in originale o copia autenticata e debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6 del presente bando.

A parità di merito, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, riportate nell'art. 8 del presente decreto.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970, così come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986.

Gli eventuali reclami, relativi alla preferenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso, di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati impiegati in prova della settima qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della

Ragioneria generale dello Stato ed inquadrati nella stessa settima qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il corrispondente trattamento economico.

I medesimi saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi e dovranno frequentare eventuali corsi di formazione.

Gli stessi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termne dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vincitori saranno restituiti nella qualifica funzionale del ruolo di provenienza.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricuserà il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, saranno, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori nominati devono far pervenire, entro il primo mese di servizio, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a pena di decadenza, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato, di data recente, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianto e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)*, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa amministrazione.

Art. 13.

Decadenza dalla nomina

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12, accertate dall'I.G.A.G. - Divisione V, della Ragioneria generale dello Stato, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dalla Ragioneria generale dello Stato, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al già citato art. 12, ovvero la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 46

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via...
n. .... in servizio presso...
con la ex qualifica di..,
nel ruolo della ex carriera ....
con decorrenza giuridica dal..., chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a trentotto posti per la nomina ad impiegato in prova della settima qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è in possesso del seguente titolo di studio.........................
.... conseguito in data ....;
presso .... di (2) ....;

2) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (3)...

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:.........................
....
Il codice di avviamento postale è il seguente:...............................
Eventuale numero telefonico: prefisso / numero...............

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioneria e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma.

(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

87A1268

Concorso, per esami, a centotrentanove posti per la nomina ad impiegato della sesta qualifica funzionale (ex ragioniere) nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, con cui è stata aumentata la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n 37 Tesoro, foglio n. 173, con il quale, nella ripartizione dei posti portati in aumento alla dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato, è stata individuata la disponibilità di quattrocentosedici posti da attribuire al ruolo del personale della sesta qualifica funzionale (segretari e ragionieri) dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, centotrentanove dei predetti posti sono da riservare al personale della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986;

Considerata l'opportunità, in relazione al disposto dell'art. 11 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di revocare il proprio decreto 19 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno stesso anno, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 128, concernente l'indizione del concorso, per esami, a centotrentanove posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

Considerata la necessità di conferire detti centotrentanove posti mediante concorso riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso dei prescritti requisiti, tenendo conto anche del disposto di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a centotrentanove posti per la nomina ad impiegato in prova della sesta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso predetto possono partecipare gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato che siano in possesso anche dei seguenti requisiti:

idoneità fisica all'impiego;
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta, secondo lo schema allegato al presente bando, su carta bollata, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata e il nome);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, precisando il ruolo di appartenenza, nonché la ex qualifica rivestita e la relativa decorrenza giuridica;
4) la sede di servizio;
5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;
6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
7) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta sesta qualifica funzionale.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, verterà sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 30 aprile 1987 verrà dato avviso della sede e della data di svolgimento delle prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Per aver accesso all'aula di esame, i candidati ammessi a sostenere la prova scritta dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio si intenderà superato, se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Ragioneria generale dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 8.

Titoli di preferenza

Ciascun concorrente che abbia superato il colloquio e che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza nella nomina, deve far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Via XX Settembre. 97 - 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha superato detto colloquio, i sottospecificati documenti, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di Servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura ed il grado della mutilazione o invalidità;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo punto 13);

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 8);

10) capi di famiglia numerose: stato di famiglia, di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) coloro che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al punto 2), unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiato del padre che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L., da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato od invalido del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente punto 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

16) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge prestata servizio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

19) i candidati, che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Ragioneria generale dello Stato: copia dello stato di servizio, di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi anno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione del giudizi riportati;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: stato matricolare, di data recente, rilasciato dalla competente autorità militare;

23) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

24) i giovani che hanno partecipato ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977 n. 285, concernente l'occupazione giovanile: certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio attestante tale loro qualità.

Tutti i suindicati documenti devono essere presentati in originale o copia autenticata e debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6 del presente bando.

A parità di merito, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, riportate nell'art. 8 del presente decreto.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970, così come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986.

Gli eventuali reclami, relativi alla preferenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso, di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati impiegati in prova della sesta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed inquadrati nella stessa sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il corrispondente trattamento economico.

I medesimi saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi e dovranno frequentare eventuali corsi di formazione.

Gli stessi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termne dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vincitori saranno restituiti nella qualifica funzionale del ruolo di provenienza.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, saranno, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori nominati devono far pervenire, entro il primo mese di servizio, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a pena di decadenza, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianto e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato matricolare,

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)*, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa amministrazione.

Art. 13.

Decadenza dalla nomina

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12, accertate dall'I.G.A.G. - Divisione V, della Ragioneria generale dello Stato, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dalla Ragioneria generale dello Stato, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al già citato art. 13, ovvero la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 47

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via..................
n. .... in servizio presso..................
con la ex qualifica di..................,
nel ruolo della ex carriera ....
con decorrenza giuridica dal.................., chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a centotrentanove posti per la nomina ad impiegato in prova della sesta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è in possesso del seguente titolo di studio..................
.... conseguito in data
presso .... di..................;

2) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (2)..................

recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: ....
....
Il codice di avviamento postale è il seguente:..................
Eventuale numero telefonico: prefisso / numero..................

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

87A1269

Concorso, per esami, a centoquarantasette posti per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, con cui è stata aumentata la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 173, con il quale, nella ripartizione dei posti portati in aumento alla dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato, è stata individuata la disponibilità di quattrocentoquaranta posti da attribuire al ruolo del personale della quarta qualifica funzionale (coadiutori) dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, centoquarantasette dei predetti posti sono da riservare al personale della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986;

Considerata l'opportunità, in relazione al disposto dell'art. 11 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di revocare il proprio decreto 19 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno stesso anno, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 129, concernente l'indizione del concorso, per esami, a centoquarantasette posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

Considerata la necessità di conferire detti centoquarantasette posti mediante concorso riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso dei prescritti requisiti, tenendo conto anche del disposto di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a centoquarantasette posti per la nomina ad impiegato in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso predetto possono partecipare gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato che siano in possesso anche dei seguenti requisiti:

idoneità fisica all'impiego;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta, secondo lo schema allegato al presente bando, su carta bollata, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata e il nome);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, precisando il ruolo di appartenenza, nonché la ex qualifica rivestita e la relativa decorrenza giuridica;

4) la sede di servizio;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta quarta qualifica funzionale.

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La seconda prova scritta consistera in uno svolgimento a carattere pratico concernente le attività amministrative degli impiegati della quarta qualifica funzionale dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (archivio, protocollo, spedizione, situazioni statistiche).

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 30 aprile 1987 verrà dato avviso della sede e della data di svolgimento delle prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio si intenderà superato, se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Ragioneria generale dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 8.

Titoli di preferenza

Ciascun concorrente che abbia superato il colloquio e che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza nella nomina deve far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha superato detto colloquio, i sottospecificati documenti, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura ed il grado della mutilazione o invalidità;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo punto 13);

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 8);

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) coloro che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al punto 2), unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del padre che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L., da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato od invalido del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente punto 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

16) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge prestata servizio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

19) i candidati, che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Ragioneria generale dello Stato: copia dello stato di servizio, di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi anno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione del giudizi riportati;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) militari in congedo risultati idonei, ma non vincitori, dei concorsi di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212: certificato della competente autorità militare;

23) militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: stato matricolare, di data recente, rilasciato dalla competente autorità militare;

24) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

25) i giovani che hanno partecipato ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977 n. 285, concernente l'occupazione giovanile: certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio attestante tale loro qualità.

Tutti i suindicati documenti devono essere presentati in originale o copia autenticata e debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui all'art. 6 del presente bando.

A parità di merito, saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, riportate nell'art. 8 del presente decreto.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970, così come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986.

Gli eventuali reclami, relativi alla preferenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso, di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati impiegati in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed inquadrati nella stessa quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il corrispondente trattamento economico.

I medesimi saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi.

Gli stessi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termne dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vincitori saranno restituiti nella qualifica funzionale del ruolo di provenienza.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricuserà il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, saranno, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori nominati debbono far pervenire, entro il primo mese di servizio, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a pena di decadenza, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato, di data recente, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle predette lettere *b)* e *c)*, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa amministrazione.

Art. 13.

Decadenza dalla nomina

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12, accertate dall'I.G.A.G. - Divisione V, della Ragioneria generale dello Stato, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dalla Ragioneria generale dello Stato, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al già citato art. 12, ovvero la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 48

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 00187 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via ....
n. .... in servizio presso ....
con la ex qualifica di ....,
nel ruolo della ex carriera ....
con decorrenza giuridica dal ...., chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a centoquarantasette posti per la nomina ad impiegato in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è in possesso del seguente titolo di studio ....
.... conseguito in data
presso .... di ....;

2) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (2) ....

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: ....
....
Il codice di avviamento postale è il seguente: ....
Eventuale numero telefonico: prefisso / numero ....

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

87A1270

Concorso, per esami, a ottantatre posti per la nomina ad impiegato della settima qualifica funzionale (ex vice-direttore) nel ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Tenuto conto delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali della provincia di Bolzano;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, con cui è stata aumentata la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 173, con il quale, nella ripartizione dei posti portati in aumento alla dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato, è stata individuata la disponibilità di duecentoquarantotto posti da attribuire al ruolo del personale della settima qualifica funzionale (vice direttore di ragioneria) delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ottantatre dei predetti posti sono da riservare al personale della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986;

Attesa la necessità di conferire detti ottantatre posti mediante concorso riservato al personale della Ragioneria generale dello Stato, in possesso dei prescritti requisiti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a ottantatre posti per la nomina ad impiegato in prova della settima qualifica funzionale nel ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2 del presente decreto.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina verranno destinati a prestare servizio in una delle ragionerie provinciali dello Stato, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso predetto possono partecipare gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato che siano in possesso anche dei seguenti requisiti:

idoneità fisica all'impiego;

laurea in economia e commercio conseguita presso una università degli studi della Repubblica o equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purché forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;

laurea in matematica;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta, secondo lo schema allegato al presente bando, su carta bollata, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata e il nome);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, precisando il ruolo di appartenenza, nonché la ex qualifica rivestita e la relativa decorrenza giuridica;

4) la sede di servizio;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte, ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

economia politica e scienza delle finanze;

diritto privato ed amministrativo.

La seconda prova scritta, che può essere a contenuto teorico-pratico, verterà sulle seguenti materie:

ragioneria generale ed applicata;

contabilità di Stato.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Tale colloquio comprenderà anche la prova di conoscenza di una delle sottoindicate lingue straniere:

inglese;

francese;

tedesco;

spagnolo.

Detta prova, valutata da parte della commissione esaminatrice, integrata da un membro aggiunto, consisterà nella lettura in lingua straniera di un testo attinente le materie comprese nel suindicato colloquio, seguita da una conversazione, sempre in lingua straniera, sulla materia prescelta.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 30 aprile 1987 verrà dato avviso della sede e della data di svolgimento delle prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio si intenderà superato, se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Ragioneria generale dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 8.

Titoli di preferenza

Ciascun concorrente che abbia superato il colloquio e che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza nella nomina deve far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha superato detto colloquio, i sottospecificati documenti, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura ed il grado della mutilazione o invalidità;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo punto 13);

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 8);

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) coloro che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al punto 2), unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del padre che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L., da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato od invalido del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente punto 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

16) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge prestata servizio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

19) i candidati, che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Ragioneria generale dello Stato: copia dello stato di servizio, di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi anno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione del giudizi riportati;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) militari in congedo risultati idonei, ma non vincitori, dei concorsi di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212: certificato della competente autorità militare;

23) militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: stato matricolare, di data recente, rilasciato dalla competente autorità militare;

24) i giovani che hanno partecipato ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977 n. 285, concernente l'occupazione giovanile: certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio attestante tale loro qualità.

Tutti i suindicati documenti devono essere presentati in originale o copia autenticata e debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui all'art. 6 del presente bando.

A parità di merito, saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, riportate nell'art. 8 del presente decreto.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970, così come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986.

Gli eventuali reclami, relativi alla preferenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso, di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati impiegati in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed inquadrati nella stessa quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il corrispondente trattamento economico.

I medesimi saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi e dovranno frequentare eventuali corsi di formazione.

Gli stessi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termne dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vincitori saranno restituiti nella qualifica funzionale del ruolo di provenienza.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricuserà il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, saranno, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori nominati debbono far pervenire, entro il primo mese di servizio, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a pena di decadenza, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato, di data recente, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle predette lettere *b)* e *c)*, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa amministrazione.

Art. 13.

Decadenza dalla nomina

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12, accertate dall'I.G.A.G. - Divisione V, della Ragioneria generale dello Stato, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dalla Ragioneria generale dello Stato, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al già citato art. 12, ovvero la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 49

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000 '

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via..............................
n. .... in servizio presso..............................
con la ex qualifica di ....,
nel ruolo della ex carriera ....
con decorrenza giuridica dal.............................., chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a ottantatre posti per la nomina ad impiegato in prova della settima qualifica funzionale nel ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è in possesso del seguente titolo di studio..............................
.... conseguito in data ....
presso .... di..............................;

2) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (2)..............................

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:..............................
....
Il codice di avviamento postale è il seguente:..............................
Eventuale numero telefonico: prefisso / numero..............

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

87A1271

Concorso, per esami, a ottanta posti per la nomina ad impiegato della sesta qualifica funzionale (ex segretario) nel ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, relativo all'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, istituiti, rispettivamente, con legge 16 agosto 1962, n. 1291, di cui al quadro VIII e con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, di cui alla tabella VI;

Tenuto conto delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali della provincia di Bolzano;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, con cui è stata aumentata la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 173, con il quale, nella ripartizione dei posti portati in aumento alla dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato, è stata individuata la disponibilità di duecentotrentotto posti da attribuire al ruolo del personale della sesta qualifica funzionale (segretari) delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, centoquarantasette dei predetti posti sono da riservare al personale della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986;

Considerata l'opportunità, in relazione al disposto dell'art. 11 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di revocare il proprio decreto 30 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio stesso anno, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 154, concernente l'indizione del concorso, per esami, a ottanta posti di segretario in prova nel ruolo delle carriere di concetto nelle ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

Considerata la necessità di conferire detti ottanta posti mediante concorso riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso dei prescritti requisiti, tenendo conto anche del disposto di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a ottanta posti per la nomina ad impiegato in prova della sesta qualifica funzionale nel ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2 del presente decreto.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina verranno destinati a prestare servizio in una delle ragionerie provinciali dello Stato, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso predetto possono partecipare gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato che siano in possesso anche dei seguenti requisiti:

idoneità fisica all'impiego;

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta, secondo lo schema allegato al presente bando, su carta bollata, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata e il nome);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, precisando il ruolo di appartenenza, nonché la ex qualifica rivestita e la relativa decorrenza giuridica;

4) la sede di servizio;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte, ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta sesta qualifica funzionale.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;

elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, verterà sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato.

ordinamento ed attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 30 aprile 1987 verrà dato avviso della sede e della data di svolgimento delle prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio si intenderà superato, se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Ragioneria generale dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 8.

Titoli di preferenza

Ciascun concorrente che abbia superato il colloquio e che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza nella nomina deve far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha superato detto colloquio, i sottospecificati documenti, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura ed il grado della mutilazione o invalidità;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo punto 13);

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 8);

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) coloro che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al punto 2), unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del padre che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L., da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato od invalido del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente punto 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

16) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge prestata servizio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

19) i candidati, che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Ragioneria generale dello Stato: copia dello stato di servizio, di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi anno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione del giudizi riportati;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) militari in congedo risultati idonei, ma non vincitori, dei concorsi di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212: certificato della competente autorità militare;

23) militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: stato matricolare, di data recente, rilasciato dalla competente autorità militare;

24) i giovani che hanno partecipato ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977 n. 285, concernente l'occupazione giovanile: certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio attestante tale loro qualità.

Tutti i suindicati documenti devono essere presentati in originale o copia autenticata e debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui all'art. 6 del presente bando.

A parità di merito, saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, riportate nell'art. 8 del presente decreto.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970, così come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986.

Gli eventuali reclami, relativi alla preferenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso, di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati impiegati in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed inquadrati nella stessa quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il corrispondente trattamento economico.

I medesimi saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi.

Gli stessi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termne dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vincitori saranno restituiti nella qualifica funzionale del ruolo di provenienza.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricuserà il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, saranno, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori nominati debbono far pervenire, entro il primo mese di servizio, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a pena di decadenza, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato, di data recente, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle predette lettere *b)* e *c)*, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa amministrazione.

Art. 13.

Decadenza dalla nomina

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12, accertate dall'I.G.A.G. - Divisione V, della Ragioneria generale dello Stato, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dalla Ragioneria generale dello Stato, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al già citato art. 12, ovvero la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 50

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via...
n. .... in servizio presso...
con la ex qualifica di ....,
nel ruolo della ex carriera ....
con decorrenza giuridica dal..................................., chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a ottanta posti per la nomina ad impiegato in prova della sesta qualifica funzionale nel ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è in possesso del seguente titolo di studio........................
.... conseguito in data
presso .... di...;
2) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (2)...

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:.........................
....
Il codice di avviamento postale è il seguente:..............................
Eventuale numero telefonico: prefisso / numero.............

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

87A1272

Concorso, per esami, a centoquindici posti per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Tenuto conto delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali della provincia di Bolzano;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, con cui è stata aumentata la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 173, con il quale, nella ripartizione dei posti portati in aumento alla dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato, è stata individuata la disponibilità di trecentoquarantatre posti da attribuire al ruolo del personale della quarta qualifica funzionale (coadiutori) delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, centoquindici dei predetti posti sono da riservare al personale della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986;

Considerata l'opportunità, in relazione al disposto dell'art. 11 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di revocare il proprio decreto 10 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio stesso anno, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 92, concernente l'indizione del concorso, per esami, a centoquindici posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

Considerata la necessità di conferire detti centoquindici posti mediante concorso riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso dei prescritti requisiti, tenendo conto anche del disposto di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a centoquindici posti per la nomina ad impiegato in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2 del presente decreto.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina verranno destinati a prestare servizio in una delle ragionerie provinciali dello Stato, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso predetto possono partecipare gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato che siano in possesso anche dei seguenti requisiti:

idoneità fisica all'impiego;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta, secondo lo schema allegato al presente bando, su carta bollata, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata e il nome);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, precisando il ruolo di appartenenza, nonché la ex qualifica rivestita e la relativa decorrenza giuridica;

4) la sede di servizio;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta quarta qualifica funzionale.

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La seconda prova scritta consisterà nello svolgimento a carattere pratico concernente le attività amministrative degli impiegati della quarta qualifica funzionale delle ragionerie provinciali dello Stato (archivio, protocollo, spedizione, situazioni statistiche).

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 30 aprile 1987 verrà dato avviso della sede e della data di svolgimento delle prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio si intenderà superato, se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Ragioneria generale dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 8.

Titoli di preferenza

Ciascun concorrente che abbia superato il colloquio e che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza nella nomina deve far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha superato detto colloquio, i sottospecificati documenti, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura ed il grado della mutilazione o invalidità;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo punto 13);

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 8);

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) coloro che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al punto 2), unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del padre che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L., da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato od invalido del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente punto 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

16) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge prestata servizio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

19) i candidati, che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Ragioneria generale dello Stato: copia dello stato di servizio, di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi anno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione del giudizi riportati;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) militari in congedo risultati idonei, ma non vincitori, dei concorsi di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212: certificato della competente autorità militare;

23) militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: stato matricolare, di data recente, rilasciato dalla competente autorità militare;

24) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

24) i giovani che hanno partecipato ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977 n. 285, concernente l'occupazione giovanile: certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio attestante tale loro qualità.

Tutti i suindicati documenti devono essere presentati in originale o copia autenticata e debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui all'art. 6 del presente bando.

A parità di merito, saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, riportate nell'art. 8 del presente decreto.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970, così come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986.

Gli eventuali reclami, relativi alla preferenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso, di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati impiegati in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed inquadrati nella stessa quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il corrispondente trattamento economico.

I medesimi saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi.

Gli stessi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termne dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vincitori saranno restituiti nella qualifica funzionale del ruolo di provenienza.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricuserà il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, saranno, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori nominati debbono far pervenire, entro il primo mese di servizio, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a pena di decadenza, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato, di data recente, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle predette lettere *b)* e *c)*, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa amministrazione.

Art. 13.

Decadenza dalla nomina

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12, accertate dall'I.G.A.G. - Divisione V, della Ragioneria generale dello Stato, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dalla Ragioneria generale dello Stato, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al già citato art. 12, ovvero la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 51

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via....................
n. .... in servizio presso....................
con la ex qualifica di....................,
nel ruolo della ex carriera ....
con decorrenza giuridica dal...................., chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a centoquindici posti per la nomina ad impiegato in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è in possesso del seguente titolo di studio....................
.... conseguito in data
presso .... di....................;

2) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data,....................

Firma (2)....................

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:....................
....
Il codice di avviamento postale è il seguente:....................
Eventuale numero telefonico: prefisso / numero....................

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

87A1273

Concorso, per esami, a quindici posti per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei meccanografi riservato al personale dei ruoli organici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, con cui è stata aumentata la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 173, con il quale, nella ripartizione dei posti portati in aumento alla dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato, è stata individuata la disponibilità di quarantaquattro posti da attribuire al ruolo del personale della quarta qualifica funzionale (coadiutori meccanografici) dei meccanografici della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, quindici dei predetti posti sono da riservare al personale della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986;

Considerata l'opportunità, in relazione al disposto dell'art. 11 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di revocare il proprio decreto 20 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno stesso anno, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 148, concernente l'indizione del concorso, per esami teorico-pratici, a quindici posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

Considerata la necessità di conferire detti quindici posti mediante concorso riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso dei prescritti requisiti, tenendo conto anche del disposto di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a quindici posti per la nomina ad impiegato in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso predetto possono partecipare gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato che siano in possesso anche dei seguenti requisiti:

idoneità fisica all'impiego;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta, secondo lo schema allegato al presente bando, su carta bollata, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata e il nome);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, precisando il ruolo di appartenenza, nonché la ex qualifica rivestita e la relativa decorrenza giuridica;

4) la sede di servizio;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta quarta qualifica funzionale.

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La seconda prova scritta, a carattere pratico, sarà intesa a dimostrare la conoscenza delle regole generali di utilizzo di terminali video e stampanti e personal computers, con particolare riferimento alla struttura del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Detta prova potrà essere svolta attraverso tests bilanciati da risolvere in tempo predeterminato, ovvero in una prova pratica attitudinale tendende ad accertare le conoscenze professionali dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

nozioni in materia di funzionamento di centri elaborazione dati.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 30 aprile 1987 verrà dato avviso della sede e della data di svolgimento delle prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio si intenderà superato, se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Ragioneria generale dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 8.

Titoli di preferenza

Ciascun concorrente che abbia superato il colloquio e che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza nella nomina deve far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha superato detto colloquio, i sottospecificati documenti, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura ed il grado della mutilazione o invalidità;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo punto 13);

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 8);

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) coloro che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al punto 2), unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del padre che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L., da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato od invalido del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente punto 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

16) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge prestata servizio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

19) i candidati, che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Ragioneria generale dello Stato: copia dello stato di servizio, di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi anno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione del giudizi riportati;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) militari in congedo risultati idonei, ma non vincitori, dei concorsi di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212: certificato della competente autorità militare;

23) militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: stato matricolare, di data recente, rilasciato dalla competente autorità militare;

24) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

25) i giovani che hanno partecipato ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977 n. 285, concernente l'occupazione giovanile: certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio attestante tale loro qualità.

Tutti i suindicati documenti devono essere presentati in originale o copia autenticata e debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui all'art. 6 del presente bando.

A parità di merito, saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, riportate nell'art. 8 del presente decreto.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970, così come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986.

Gli eventuali reclami, relativi alla preferenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso, di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati impiegati in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed inquadrati nella stessa quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il corrispondente trattamento economico.

I medesimi saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi.

Gli stessi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termne dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vincitori saranno restituiti nella qualifica funzionale del ruolo di provenienza.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricuserà il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, saranno, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori nominati debbono far pervenire, entro il primo mese di servizio, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a pena di decadenza, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto, indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato, di data recente, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle predette lettere *b)* e *c)*, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa amministrazione.

Art. 13.

Decadenza dalla nomina

Eventuali irregolarità della documentazione di cui al precedente art. 12, accertate dall'I.G.A.G. - Divisione V, della Ragioneria generale dello Stato, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dalla Ragioneria generale dello Stato, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al già citato art. 12, ovvero la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1987
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 32

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via..
n. .... in servizio presso..
con la ex qualifica di ....,
nel ruolo della ex carriera ....
con decorrenza giuridica dal.., chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a quindici posti per la nomina ad impiegato in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è in possesso del seguente titolo di studio........................
.... conseguito in data
presso .... di..;

2) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (2)..

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:........................
....
Il codice di avviamento postale è il seguente:........................
Eventuale numero telefonico: prefisso / numero............

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

87A1433

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(8651872) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.